



TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Cristiana Ciavattone, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. [REDACTED] promossa da:

[REDACTED], nata il 12/02/1984 in SENEGAL (C.U.I. 05773VE), con il patrocinio dell'avv.to ANGELELLI MARIO ANTONIO;

RICORRENTE

contro

**COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ROMA;**

RESISTENTE-CONTUMACE

con l'intervento del Pubblico Ministero

OGGETTO: riconoscimento protezione internazionale

Con ricorso depositato il 6.10.2016 [REDACTED] ha impugnato il provvedimento emesso il 20.6.2016 e notificato il 22.9.2016 con il quale la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma le ha negato il riconoscimento dello status di rifugiato e di forme complementari di protezione, chiedendo il riconoscimento dello status di rifugiato, ovvero, in via subordinata, il diritto alla protezione sussidiaria o al rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art.5, comma 6, del d.lgs. n.286/1998.

Parte resistente, sebbene ritualmente citata, non si è costituita in giudizio.

Effettuata l'audizione di parte ricorrente, la causa è rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 10.5.2018.

L'art.1 della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951, ratificata dall'Italia con l. n.722/54, definisce rifugiato "*chi, temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche*" ha dovuto lasciare il proprio paese e non può per tali motivi farvi rientro.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza (cfr. Cass. n. 26822/07; n. 19930/07; n. 18941/06), la situazione persecutoria rilevante è quella di chi, per l'appartenenza ad etnia, associazione, credo politico o religioso, ovvero in ragione delle proprie tendenze o stili di vita, rischi verosimilmente, nel paese di origine o provenienza, specifiche misure sanzionatorie a carico della sua integrità fisica o libertà personale.^[1] La valutazione demandata quindi al Giudice del merito, adito in opposizione al diniego della competente Commissione, si deve fondare sulla verifica della ricorrenza di entrambi i dati



oggettivi, quello afferente la condizione socio politica normativa del Paese di provenienza e quella relativa alla singola posizione del richiedente (esposto a rischio concreto di sanzioni); quindi, la generica gravità della situazione politico economica del paese di origine del richiedente, così come la mancanza dell'esercizio delle libertà democratiche, non sono elementi di per sé sufficienti a costituire i presupposti per il riconoscimento dello status reclamato, essendo invece necessario che la specifica situazione soggettiva del richiedente, in rapporto alle caratteristiche oggettive esistenti nello Stato di appartenenza, siano tali da far ritenere la sussistenza di un pericolo grave per l'incolumità della persona.

Inoltre, anche il D.lgs. 19.11.2007 n.251, di attuazione della direttiva 2004/83 CE per l'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, all'art.3, nel dettare i criteri di valutazione delle domande di protezione internazionale, impone al richiedente di specificare la situazione individuale e le circostanze personali dalle quali desumere se gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave.

Allo straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato il d.lgs. 251/2007 riconosce la protezione internazionale sussidiaria qualora sussistano fondati motivi per ritenere che, se ritornasse nel paese d'origine, correrebbe un rischio effettivo di subire un danno grave; l'art.14 del suddetto decreto indica tassativamente i requisiti del danno grave: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte, b) la tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante, c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale.

Alla luce del quadro normativo così delineato, la stessa previsione costituzionale di cui all'art.10, che garantisce il diritto di asilo a chiunque provenga da un Paese in cui non sia consentito l'esercizio delle libertà fondamentali, indipendentemente dal fatto che abbia subito o tema di dover subire persecuzioni, non ha più alcun margine di residuale applicazione, poiché "il diritto di asilo è interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo "status" di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto di rilascio di un permesso umanitario, ad opera della esaustiva normativa di cui al d.lgs. n.251 del 2007 ed all'art. 5, comma 6, del d.lgs. n.286 del 1998" (Cass. ord. n. 16362 del 4.08.2016).

Venendo al caso in esame, la ricorrente ha dichiarato dinanzi alla commissione territoriale di essere cittadina senegalese originaria di Dakar, orfana di genitori che non aveva mai conosciuto e di fede musulmana; di aver vissuto insieme ad una donna che chiamava "mamma", che l'aveva fatta studiare e l'aveva accudita e che, nel 2015, le aveva presentato un uomo benestante molto più grande di lei che aveva già due mogli al quale voleva darla in sposa; lei aveva rifiutato e si era rivolta alla Polizia, che l'aveva esortata ad accettare la decisione della donna ed a seguire la tradizione; l'8 ottobre 2015 la donna le aveva confermato che il matrimonio era stato celebrato in moschea alla presenza del marito e dei testimoni ma in assenza della sposa, secondo il rito religioso, e la sera stessa era stata costretta a trasferirsi a casa dell'uomo, che l'aveva chiusa in casa costringendola a lasciare il lavoro che svolgeva come contabile; tutte le sere il marito la violentava costringendola ad avere rapporti sessuali; un giorno aveva avuto un'emorragia e lui l'aveva condotta presso una associazione senegalese dove veniva certificato che aveva



avuto un aborto; aveva raccontato la sua storia ad una infermiera, che l'aveva messa in contatto con un trafficante, insieme al quale aveva lasciato il Senegal con un passaporto falso il 21.1.2016 per giungere all'aeroporto di Fiumicino; che aveva presentato appena arrivata domanda di protezione internazionale e temeva il rimpatrio per la vendetta del marito.

Il racconto della ricorrente, contrariamente a quanto ritenuto dalla Commissione Territoriale, è apparso coerente e verosimile ed è stato integralmente confermato anche nell'audizione dinanzi al Giudice, nel corso della quale la ricorrente, oltre ad aver documentato la sua integrazione in Italia sia sotto il profilo linguistico che lavorativo, ha ribadito di essere stata costretta al matrimonio e di aver subito violenze domestiche ed abusi sessuali da parte del marito, specificando di non essersi rivolta alla polizia poiché quest'ultima già una volta l'aveva esortata ad osservare le regole della tradizione e non le aveva offerto alcuna protezione. Invero, ai sensi dell'art. 5, lett. c, d.lgs. 251/2007, i responsabili della persecuzione possono essere anche "*soggetti non statuali*" se le autorità statali o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio "*non possono o non vogliono fornire protezione*" adeguata ai sensi dell'art. 6, comma 2, d.lgs. cit.

Ebbene, ai sensi dell'art. 7 d.lgs. 251/2007, gli atti di persecuzione possono assumere la forma, tra l'altro, di «*atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale*» (secondo comma, lett. a), o di «*atti specificatamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia*» (secondo comma, lett. f).

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, d.lgs. cit., «*il fatto che il richiedente abbia già subito persecuzioni o danni gravi o minacce dirette di persecuzioni o danni costituisce un serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi*».

In virtù degli artt. 3 e 60 della Convenzione di Istanbul dell'11/05/2011 (resa esecutiva in Italia con L. 77/2013) sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, anche gli atti di violenza domestica sono riconducibili all'ambito dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale (cfr. Cass. n. 12333/2017; n. 28152/2017). Ai sensi dell'art. 60, par. 1, della Convenzione «*Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che la violenza contro le donne basata sul genere possa essere riconosciuta come una forma di persecuzione ai sensi dell'articolo 1, A (2) della Convenzione relativa allo status dei rifugiati del 1951 e come una forma di grave pregiudizio che dia luogo a una protezione complementare sussidiaria*». In base all'art. 3, lett. b), «*l'espressione "violenza domestica" designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivide o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima*».

Deve altresì rilevarsi che le linee dell'UNHCR (*United Nations High Commissioner for Refugees* Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati) del 07/05/2002 sulla persecuzione basata sul genere, al punto 25 specificano che si ha persecuzione anche quando una donna viene limitata nel godimento dei propri diritti a causa del rifiuto di attenersi a disposizioni tradizionali religiose legate al suo genere.



Nel caso di specie la richiedente, professante la religione mussulmana, ha riferito di essere stata costretta al matrimonio, di aver subito sistematica violenza da parte del coniuge, di non aver trovato protezione nelle autorità del suo Paese e di non poter ricevere sostegno da alcuna rete familiare, essendo orfana ed avendo subito la costrizione proprio dalla donna che l'aveva cresciuta. Il racconto è suffragato dalla documentazione medica prodotta dinanzi alla commissione territoriale, che certificava l'aborto subito, e dalle informazioni reperite sul paese di origine, che danno conto che in Senegal è ancora presente il fenomeno dei matrimoni forzati, che vede le ragazze, anche minorenni, abbandonare gli studi e le attività svolte per essere avviate al matrimonio e che, nonostante i progetti di cooperazione internazionale in corso, sono ancora presenti resistenze sociali al superamento di tale consuetudine (www.unicef-irc.org/publications/pdf/digest7i.pdf.)

Deve comunque considerarsi che per accertare la veridicità ed attendibilità delle circostanze esposte dal richiedente a fondamento dell'istanza di protezione internazionale deve farsi applicazione del regime dell'onere della prova previsto nel d.lgs. 251 del 2007, art. 3, che stabilisce che, se il richiedente non ha fornito la prova di alcuni elementi rilevanti ai fini della decisione, le allegazioni dei fatti non suffragati da prova vengono ritenuti comunque veritieri se: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) è stata fornita un'idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi, le dichiarazioni rese sono coerenti e plausibili e correlate alle informazioni generali e specifiche riguardanti il suo caso; c) il richiedente ha presentato la domanda il prima possibile o comunque ha avuto un valido motivo per tardarla; d) dai riscontri effettuati il richiedente è attendibile (cfr. Cass. 6879/2011).

Deve pertanto ritenersi, alla luce di tutto quanto sopra esposto, che l'odierna ricorrente sia stata vittima di una persecuzione personale e diretta per l'appartenenza a un gruppo sociale (in quanto donna), nella forma di «*atti specificatamente diretti contro un genere sessuale*» (art. 7, comma secondo, lett. *f*, d.lgs. 251/2007) e deve pertanto esserle accordato lo status di rifugiato.

Tenuto conto dell'ammissione di parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale, visto l'art.702 bis c.p.c, così dispone:

- riconosce a [REDACTED], nata il 12/02/1984 in SENEGAL (C.U.I. 05773VE), lo status di rifugiato;
- compensa le spese di lite.

Così deciso in Roma, in data 11/05/2018

IL GIUDICE
dott.ssa Cristiana Ciavattone

